

## **DELIBERA CNAPPC DEL 21 DICEMBRE 2016**

### **Formazione continua: deroga al REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO in attuazione dell'art.7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n.137**

#### **PREMESSO CHE:**

- con il Regolamento adottato dal Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia in data 15 settembre 2013 a seguito del parere del Ministro della Giustizia, emesso in base all'art. 7, comma 3 del DPR 7 agosto 2012 n. 137, è stato previsto, all'art. 6, comma 3, che l'iscritto ha l'obbligo di acquisire nel triennio 90 crediti formativi professionali, con un minimo di 20 crediti annuali di cui almeno 4 crediti formativi professionali per ogni anno derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della Deontologia e dei Compensi professionali;
- per il triennio 2014-2016, l'art. 9, comma 3 del Regolamento, trattandosi del primo triennio c.d. sperimentale, ha specificato, in deroga all'art. 6 comma 3 predetto, che i CFP sono limitati a 60, con un minimo di 10 crediti annuali di cui almeno 4 crediti formativi professionali per ogni anno derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della Deontologia e dei Compensi professionali;
- il primo triennio 2014-2016 ha avuto delle inevitabili difficoltà oggettive, legate all'attivazione degli eventi ed attività formative che sono andate realmente a regime solo nel corso del 2016, anche a fronte del perfezionamento nel meccanismo di accreditamento di Ordini e di enti terzi e del ritardo dello sviluppo del sistema operativo informatico finalizzato ad organizzare la registrazione degli eventi di aggiornamento e sviluppo professionale continuo;
- sussistono allo stato attuale difficoltà riscontrate da tutti gli iscritti nel conciliare la quotidiana attività professionale, legate al periodo di crisi congiunturale che ancora incide pesantemente sul mercato dell'architettura e dei lavori privati e pubblici;
- tenuto conto del notevole impegno di tempo che tutti Colleghi debbono dedicare alle attività formative, in ossequio al dovere deontologico di formazione e aggiornamento, è importante, raggiungere la finalità di rendere più agevole e snello per gli iscritti l'assolvimento di tale onere;
- da una valutazione degli obblighi di aggiornamento professionale negli altri paesi della UE emerge che la media dei CFP risulta essere pari a 20 annuali;
- a fronte di quanto sopra esposto, non appare allo stato attuale coerente mantenere la previsione inserita nel Regolamento relativa all'obbligo di acquisire nel triennio 90 crediti formativi professionali, con un minimo di 20 crediti annuali di cui almeno 4 crediti formativi professionali per ogni anno derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della Deontologia e dei Compensi professionali;

- con Circolari n. 152/2014, n. 78/2015 e n. 81/2015, il Consiglio Nazionale ha già concesso proroghe alle modalità di acquisizione dei crediti, già riducendo il numero dei crediti sanciti nel Regolamento predetto;

preso atto, il Consiglio

### **DELIBERA**

- che per il triennio 2017-2019 i crediti formativi professionali da acquisire siano limitati a 60, di cui almeno 12 crediti formativi professionali derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della deontologia e delle discipline ordinistiche e che la verifica di tali crediti debba essere effettuata su base triennale;

- l'immediata esecutività della delibera.